

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CO.RE.COM.-Molise

Verbale n.05

Adunanza del 23/02/2018

Oggetto: Definizione M.D. GU14 prot. n. 10868 del 13/10/2017 – Vodafone Teletu – Tim Telecom Italia s.p.a.

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno ventitre (23) del mese di febbraio (02) nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Deliberazione n. 6/2018

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente	ger feel	
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente	Splata.	
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente	1/1/2	

Verbalizza il Direttore del Servizio Dr.ssa Angela Aufiero;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle OPERATORE telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1º agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

⁸⁶¹⁰⁰ Campobasso – Via Colitto, 7– tel. 0874/424279/ 76 - fax 0874-424767 Email : corecommolise@cert,regione.molise.it – www.corecommolise.it

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AGCOM e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1° gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP " Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di OPERATORE comunicazioni;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, approvazione delle linee guida relative ala attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS, Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n.481;

VISTA l'istanza presentata in data 13/10/2017 prot. 10868 presentata dall'Istante M.D. mediante formulario GU14, con cui ha chiesto l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise per la definizione della controversia in essere con la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a. ai sensi dell'artt.14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 19/10/2017 prot. n. 11089 con cui il Corecom Molise, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 10/01/2018 prot. n. 335 con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione del 26 gennaio 2018;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. n. 2163 del 21/02/2018 che si allega alla presente ed è parte integrante del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

per i motivi indicati nella relazione n. prot. 2163 del 21/02/2018 :

DELIBERA

- in accoglimento parziale dell'istanza promossa con GU14 pratica n. 87 prot. n. 10868 del 13/10/2017 approva integralmente la relazione istruttoria del responsabile del procedimento che si allega alla presente ed è parte integrante del presente provvedimento;
- 2. la Tim Telecom Italia s.p.a. e Teletu Vodafone sono tenute a riconoscere in favore del ricorrente, mediante assegno bancario o bonofico, la somma di:
- a) €. 2.070,00 (duemilasettanta/00), a titolo di indennizzo per la ritardata attivazione del servizio adsl a carico di Tim Telecom;
- b) €. 28,00 (ventotto/00) a titolo di mancata risposta al reclamo a carico di Tim Telecom;
- c) azzeramento delle fatture eventualmente emesse da Teletu Vodafone a decorrere dalla data del 01/09/2017 in poi;
- d) €. 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura a carico di Tim Telecom;
- e) €. 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese di procedura a carico di Teletu Vodafone;

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art.19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art.19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett.B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica.

La presente delibera formata da n. 3 facciate è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom Molise e dell'Autorità (www. agcom.it).

Il verbalizzante Drssa Angela Aufiero

4-1 FAFA



SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. E AGLI ORGANI COLLETTIVI E DI GARANZIA

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prof. 8002153/18 Del 21/02/2018 Interna — Consiglio —

Al Presidente del Co.Re.Com. Molise S e d e

Oggetto: GU14 prot. 10868/17 del 13/10/2017 M.D./Vodafone Teletu - Tim Telecom Italia S.p.A – invio

Con riferimento alla pratica di cui all'oggetto si trasmette, in allegato, il relativo documento istruttorio per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore del Servizio Angela Aufiero



Consiglio Regionale del Melise

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Definizione M.D. GU14 prot. 10868/17 del 13/10/2017

Vodafone Teletu - Tim Telecom Italia S.p.A

Oggetto: Mancata o parziale fornitura del servizio - Ritardo nella fornitura del servizio - Interruzione/sospensione del servizio - mancata portabilità/migrazione.

Telefonia fissa - utenza business

087498186 - 0874316565

Il Responsabile dell'istruttoria dott. Luigi Ciambriello

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.º 481 recante 'Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.º 249, recante 'Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.º 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.º 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n.º 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante 'Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTI gli atti del procedimento, il modello GU14 prot. 10868/17 del 13/10/2017 per la controversia M.D./Tim Telecom Italia S.p.A. la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria, la comunicazione di avvio del procedimento prot.11089 del 19/10/17, il verbale di Udienza di definizione del 26 gennaio 2017 nel quale si attesta che nessun accordo è stato raggiunto;

RILEVATO, sulla scorta della documentazione in atti, quanto segue:



Il ricorrente ha depositato il 13/10/2017, presso il CO.RE.COM. Molise, istanza di definizione della controversia avente ad oggetto la richiesta di indennizzo per Mancata o parziale fornitura del servizio, Ritardo nella fornitura del servizio, Interruzione/sospensione del servizio, Mancata portabilità/migrazione per utenze business.

Le parti hanno partecipato all'udienza di conciliazione in data 24/07/2017 e alla udienza di definizione in data 26/01/2018 ed in entrambe non è stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia.

L'istante dichiara di aver sottoscritto in data 01/12/16 con TIM un contratto business di fonia e internet "Impresa semplice" con contestuale richiesta di rientro/migrazione del numero telefonico 0874-98186 da Vodafone-Teletu in TIM Telecom. L'utente afferma che successivamente, non ha potuto dare esecuzione al nuovo contratto sottoscritto con TIM sia a causa della errata indicazione del codice di migrazione indicato da Vodafone sulle fatture (codice migrazione: TNMU000774372002K) e successivamente fornito in pendenza di reclamo intrapreso presso il Co.Re.Com. Molise i ottemperanza a quanto disposto con provvedimento GU5, sia a causa della stessa TIM la quale non ha ottemperato a quanto disposto dal Co.Re.Com con il suddetto provvedimento nonostante le molteplici segnalazioni telefoniche ed i reclami inviati via email. Il ricorrente afferma che alla data di presentazione del ricorso in definizione risulta ancora errato il codice di migrazione il che non consente il rientro in TIM; egli afferma di subire per tali motivi un grave danno economico rappresentato dal maggior onere che l'utente sta sopportando a causa del maggior costo tra le condizioni contrattuali Vodafone e quelle previste dal contratto TIM dell'1/12/16 quantificato in circa euro 600,00 oltre IVA. Il ricorrente infine afferma che rilevata l'impossibilità oggettiva, dopo dodici mesi di procedere al rientro/migrazione in TIM, con raccomandata del 24/08/2017 ha chiesto espressamente alla TeleTu Vodafone la cessazione del servizio Internet ADSL sulla numerazione 0874-98186, richiesta che rimaneva inevasa da parte di Vodafone-TeleTu

Per quanto sopra egli ha richiesto:

- 1) Indennizzo pari a euro 2.700,00 di cui 450,00 a titolo di ritardo procedure cambio operatore ed euro 450,00 a titolo di mancata cessazione del servizio, euro 1.500,00 per omessa portabilità del numero ed euro 300,00 a titolo di mancata risposta ai reclami;
- 2) Rimborso di euro 600,00 oltre IVA, a titolo di maggiore onere dovuto dal maggior costo tra le condizioni contrattuali Vodafone e quelle previste nel contratto TIM del 1/12/2016.

Vodafone Teletu S.p.A, con memoria del 09/11/17 prot. n.11929/17, si è costituita confermando la correttezza del codice di migrazione comunicato in sede di GU5 e, peraltro, presente in ogni singola fattura emessa (codice migrazione: TNMU000774372002K) ed affermando di non avere nessuna responsabilità in quanto, in qualità di operatore donating avrebbe il mero compito di rilasciare la risorsa in presenza di una richiesta corretta da parte dell'operatore recipient sul quale grava il carico della gestione della migrazione;



l'operatore afferma di aver correttamente eseguito la disattivazione del servizio ADSL domandata dall'utente-ricorrente il 28/06/2017.

Tim Telecom Italia S.p.A con memorie depositate in data 17/11/2017, prot. n.12347 entrando nel merito della questione afferma che "secondo quanto deposto da Wholesale sarebbe comunque differente da quella indicata dall'istante, in quanto non si tratta di portabilità/rientro, ma sull'utenza indicata in GU14 è attiva una CPS con Teletu e tale circostanza è stata fatta presente al ricorrente anche in sede di GU5 e ad oggi in CRMB non sono presenti richieste di cessazione CPS, come da schermate Wholesale che si depositano (docc 1 e 2)."

Il ricorrente con memoria di replica del 17/11/2017 prot. n. 12412 del 20/11/17 contesta la circostanza affermata da Vodafone secondo cui Teletu avrebbe disattivato il servizio in data 28/06/2017, ed asserisce che nonostante l'invio di lettere raccomandate in data 24/8/17 e 18/10/17 (di cui allega copia) il servizio ADSL risulta ancora attivo, tanto che per tale servizio egli utente/ricorrente continua a ricevere regolare fatturazione di cui allega copia allegata alle memorie. Il ricorrente contesta altresì la circostanza affermata da Vodafone Teletu secondo cui non sarebbero mai pervenute alla stessa richieste di migrazione andate KO ed afferma che il motivo per il quale non è possibile effettuare alcuna migrazione dell'ADSL dall'operatore donating Teletu a TIM Telecom recipient è il codice di migrazione TNMU000774372002K presente in fattura Teletu che presenta dei caratteri che non consentono di procedere con le necessarie operazioni tra cui quella di sovrascrittura per un rientro in TIM.

Il ricorrente con la produzione di ulteriori memorie di replica in data 27/11/2017 prot. n.12798 del 28/11/17, contesta la circostanza affermata da TIM Telecom, secondo cui il ricorrente non avrebbe mai inviato il modulo per attivare la procedura di cessazione della CPS ed afferma di aver provveduto all'invio della suddetta documentazione dapprima in data 27/04/2017 mediante fax di cui allega copia e successivamente in data 04/05/2017 mediante fax e via PEC (di cui allega copia) senza ottenere riscontro alcuno e lamenta che nonostante l'invio della suddetta documentazione il problema non è stato risolto. Il ricorrente altresì, contesta la circostanza affermata da TIM secondo cui l'utente non avrebbe mai segnalato e reclamato adeguatamente il disservizio affermando di aver prodotto PEC in data 30/05/2017 (che allega in copia), senza aver avuto alcun riscontro.

Le parti hanno partecipato alle fasi di conciliazione conclusa con udienza del 24/07/2017 e di definizione con udienza n.02/2018 del 26/01/2018 senza addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia.

IN TEMA DI RITO, non può trovare accoglimento domanda del ricorrente per quel che concerne la richiesta di cui al punto 2): "Rimborso di euro 600,00 oltre IVA, a titolo di maggiore onere dovuto dal maggior costo tra le condizioni contrattuali Vodafone e quelle previste nel contratto TIM del 1/12/2016." Infatti il comma 4 dell'articolo 19 - Delibera 173/07/CONS - Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti dispone che "l'Autorità ... può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi



individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità" e al successivo comma 5 recita: "resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno"; pertanto la predetta la richiesta esula dalle competenze dell'Autorità escludendo l'oggetto della pronuncia ogni richiesta risarcitoria. Il procedimento di definizione, infatti, è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità

Altresì non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente per quel che concerne la richiesta di "omessa portabilità del numero" in quanto dall'esame della documentazione agli atti, l'operazione richiesta dall'utente non riguarda la portabilità di una utenza da altro operatore (Teletu-Vodafone) a TIM Telecom, ma si tratta di una utenza già esistente in TIM sulla quale è attiva una CPS con Teletu-Vodafone; pertanto non era necessario attivare, come di fatto è stato attivata, la procedura con il contratto sottoscritto in data 01/12/2016 che ha visto coinvolto anche l'operatore Teletu-Vodafone con la relativa problematica inerente al codice di migrazione, ma era necessario e sufficiente inoltrare il modulo "TIM Impresa semplice BFMCPS1" come, successivamente è stato correttamente effettuato via fax, dall'utente in data 27/04/2017.

NEL MERITO, la richiesta dell'istante è parzialmente fondata e riceve parziale accoglimento.

Quanto alla domanda del ricorrente di "ritardo procedure cambio operatore e mancata cessazione del servizio" sono, per i motivi sopra illustrati, da intendersi quale "Indennizzo per ritardata attivazione del servizio" ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, e dell'articolo 12 del medesimo allegato "A", essa può essere accolta nei termini che seguono:

"Indennizzo per ritardata attivazione del servizio"

In data 01/12/2016 l'utente sottoscriveva un contratto attivando una (non necessaria) fase di migrazione di una utenza telefonica, fase che vedeva coinvolta anche Teletu-Vodafone e che si protraeva fino al 27/04/2017 data in cui il medesimo utente inoltrava via fax il modulo "TIM Impresa semplice BFMCPS1" avviando in tal modo la corretta procedura tesa alla acquisizione del servizio ADSL da Teletu-Vodafone a TIM Telecom su utenza telefonica già esistente in TIM Telecom.

Per questo primo periodo intercorrente dal 01/12/2016 al 27/04/2017 è necessario far riferimento all'articolo 19 III.5.3. della Delibera n.276/13/CONS il quale prevede che "se l'utente, creditore dell'indennizzo ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto.". Pertanto appare evidente che l'utente abbia causato il disservizio innestando una procedura non corretta, iter che l'utente medesimo ha successivamente chiuso, aprendo contestualmente la corretta procedura: infatti a decorrere dal 28/04/2017 inizia il secondo periodo temporale che vede TIM Telecom quale interlocutore esclusivo dell'utente-ricorrente; infatti Tim pur avendo ricevuto in data 27/04/2017, la richiesta su corretta modulistica tesa alla acquisizione del servizio ADSL, non ha provveduto a processare la richiesta, non ostante la presenza di un ricorso presso il Co.Re.Com. Molise promosso dall'utente dapprima con formulario UG prot. n.3308 del 17/03/2017 e in pari data esperito anche con formulario GU5, e successivamente nella fase attuale della definizione esperita con la presentazione del formulario GU14 in data 13/10/2017.



questo secondo periodo, quindi, si protrae dal 28/04/2017 al 13/10/2107 per un totale di giorni 168 da cui bisogna defalcare 30 giorni di franchigia per la lavorazione della richiesta, come da CGC, per cui risultano netti giorni 138 indennizzabili. Per questo periodo temporale si può riconoscere al ricorrente l'indennizzo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 12 della delibera n.73/11/CONS si tratta di ritardata attivazione del servizio ADSL in TIM (art.3) su una utenza business (art.12). Pertanto:

giorni 138 x euro 7,50 pro die = 1.035,00 x 2 (utenza business) = euro 2.070,00

Indennizzo per la mancata risposta al reclamo

Con riferimento alla domanda di indennizzo per la mancata risposta al reclamo - ex art. 11 delibera 73/11/CONS si ritiene che essa sia fondata e possa trovare accoglimento, in quanto l'utente, a comprova delle proprie affermazioni, ha allegato nelle proprie memorie, copia della PEC di reclamo inoltrato in data 30/05/2017, a "bucontenziosoce@pec.telecomitalia.it", da tale data decorrono i termini di indennizzo fino al 24/07/2017 giorno di udienza di conciliazione in cui la TIM Telecom, presente alla seduta, ha interloquito con il ricorrente dando in tal modo risposta (pur non addivenendo ad un accordo). Pertanto:

Periodo dal 30/05/2017 al 23/07/2017 = 58 giorni da cui bisogna defalcare n.30 giorni come da condizioni generali di contratto per cui si arriva a **28 giorni** netti indennizzabili:

giorni 28 x euro 1,00 pro die = euro 28,00

Operatore Teletu-Vodafone

Per quanto riguarda l'operatore Teletu-Vodafone bisogna prendere atto che il ricorrente con lettera raccomandata A.R. del 24/08/17, pervenuta all'operatore Teletu-Vodafone il 31/08/2017 (come da ricevuta di ritorno) ha formulato disdetta-cessazione del servizio di ADSL sull'utenza interessata; a tale richiesta la Teletu-Vodafone non ha dato seguito costringendo l'utente ad intraprendere, in data 13/10/2017, il ricorso in definizione presso il Co.Re.Com. Molise. Pertanto:

- decorrenza dal 31/08/17 data di ricezione della disdetta-recessione;
- n.30 giorni di franchigia come da art.19 CGC per la processazione della richiesta, per cui si perviene alla data del 01/10/2017;
- a decorrere dal 01/10/2017 appare opportuno disporre l'azzeramento delle fatture eventualmente emesse da Teletu-Vodafone che risulta inadempiente rispetto alla richiesta del ricorrente utente.

Spese di procedura

Quanto alle spese di procedura, visto l'articolo 19 comma 6 della Delibera n.173/07/CONS, visto l'articolo 19 III.5.4 della Delibera n.276/13/CONS, pur se non richieste, considerata la partecipazione di un delegato dell'utente all'udienza sia di conciliazione sia di definizione, le eccezioni proposte e le



difese, si ritiene di poter riconoscere in favore del ricorrente la somma di € 150,00 a titolo di rimborso spese di seguito ripartite:

TIM Telecom euro 100,00 (cento/00);

Teletu-Vodafone euro 50,00 (cinquanta/00).

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE:

Al CO.RE.COM Molise:

- 1) in accoglimento parziale dell' istanza promossa con GU14 prot. n.10868/17 del 13/10/2017, TIM Telecom Italia S.p.A e Teletu-Vodafone sono tenute a riconoscere in favore del ricorrente, mediante assegno bancario o bonifico, la somma di:
- a) € 2.070,00 (duemilasettanta/00), a titolo di indennizzo per la ritardata attivazione del servizio adsl a carico di TIM Telecom.
- b) € 28,00 (ventotto/00) a titolo di mancata risposta al reclamo a carico di TIM Telecom.
- c) Azzeramento delle fatture eventualmente emessa da Teletu-Vodafone a decorrere dalla data del 01/09/2017 in poi.
- d) € 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso delle spese di procedura a carico di TIM Telecom.
- e) € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese di procedura a carico di Teletu-Vodafone.

2) di inviare l'atto alla pubblicazione così come previsto dalla norma.

Campobasso, 12/02/2018

Il Responsabile dell'istruttoria

(dott.Luigi Ciambriello)

Visto: si condivide

Il Direttore del Servizio

(dott.ssa Angela Aufiero)

